

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE

SERVIZIO INERENTE GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI ALGHERO, SITO NELLA ZONA SPORTIVA MARIA PIA, SNC.

C.I.G. : ZEF143BBCA

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La gara ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione del COMPLESSO NATATORIO DI Alghero – Zona Sportiva Maria Pia.

Il servizio comprende la responsabilità dell'impianto, la gestione degli impianti tecnologici e il coordinamento di ogni attività, ivi compresa la programmazione di idonea offerta allo scopo di ottenere la più ampia fruibilità del servizio da parte della cittadinanza.

E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto della concessione.

ARTICOLO 2

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

Le planimetrie dell'impianto sportivo in oggetto sono depositate presso l'Ufficio Sport del Comune di Alghero.

Per partecipare alla gara è **obbligatorio la conoscenza dell'IMPIANTO NATATORIO, pertanto il sopralluogo** dovrà essere effettuato richiedendolo per iscritto all'ufficio sport del Comune di Alghero o all'indirizzo e-mail: gc.chessa@comune.alghero.ss.it, allo scopo di concordare il giorno e l'ora dello stesso.

L'impresa interessata dovrà effettuare la richiesta in tempo utile e comunque **entro il giorno 08/05/2015** al fine di ottenere l'appuntamento.

Sono legittimati ad effettuare il sopralluogo per conto del concorrente, esclusivamente le persone di seguito indicate: legale rappresentante o persona munita di delega / procura che autorizza l'effettuazione del sopralluogo.

La ricognizione dell'esattezza ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, sarà fatta risultare da un apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti o loro delegati. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale;

Tutti i materiali, attrezzature e impianti, non potranno essere asportati o modificati, né sostituiti senza il preventivo benestare scritto dell'Amministrazione Comunale.

I materiali e tutto quanto viene dato in uso dovranno essere restituiti alla scadenza del presente contratto in buono stato di conservazione, ovvero, per quei materiali o attrezzature che, essendo soggetti ad usurati, si ritenessero obsoleti e quindi da sostituire, dovrà esibito, a fine rapporto contrattuale, il verbale di distruzione redatto dalle due parti.

ARTICOLO 3

DURATA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

CONSEGNA DELL'IMPIANTO NATATORIO

RICONSEGNA DELL'IMPIANTO NATATORIO

La concessione, che decorrerà dal 01 giugno 2015, ha la durata di **mesi 4 (quattro)** fino al 30/09/2015. E' escluso ogni tacito rinnovo.



Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del Concedente, salvo cause di forza maggiore.

La consegna dell'impianto avverrà in contraddittorio tra le parti mediante redazione di apposito verbale dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.

Con la sottoscrizione del predetto verbale, il concessionario accetta gli impianti nello stato di fatto in cui si trovano, riconoscendone l'idoneità.

Il registro inventario viene custodito dal Concessionario, il quale provvede all'annotazione delle vicende relative ai beni concessi, nonché degli incrementi dovuti a forniture effettuate dal Concedente o dal concessionario.

Il concessionario dovrà individuare il Responsabile della sicurezza dell'impianto ai sensi della vigente normativa.

Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà condurre l'impianto nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici.

E obbligo del concessionario adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, degli utenti, degli atleti e di chiunque altro fruisca delle strutture. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del concessionario, intendendosi sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Prima della stipula del contratto il concessionario dovrà produrre al Comune copia della polizza assicurativa che, ai sensi del successivo, specifico articolo, dovrà essere sottoscritta per la copertura di detta responsabilità.

E' obbligo del concessionario adottare pronte misure di presidio in eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità

Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare con tempestività al Concedente ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione.

Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento del Concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna.

Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal concessionario.

Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto redatto in contraddittorio tra le parti.

Qualora alla riconsegna dell'impianto natatorio si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature, dovuti ad imperizia, incuria o mancanza di manutenzione ordinaria, essi verranno stimati e imputati al concessionario che dovrà quindi provvedere alla loro riparazione nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. In caso di inottemperanza all'obbligo di riparazione, il Comune escuterà l'assicurazione costituita ai sensi dello specifico articolo successivo, in caso di esito negativo, incamererà nella misura corrispondente la cauzione, restando comunque impregiudicate eventuali altre azioni per il ristoro integrale dei danni.



ARTICOLO 4

CARATTERE DEL SERVIZIO - UTILIZZO DELL'IMPIANTO – APERTURA AL PUBBLICO – TARIFFE MASSIME

Il concessionario è tenuto a gestire l'impianto garantendone il massimo utilizzo e la piena fruibilità in coerenza con l'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

I servizi non potranno essere sospesi o abbandonati se non per eventuali cause di forza maggiore che saranno valutate dall'Amministrazione Comunale in base alle documentazioni e motivazioni del concessionario.

Le modalità di utilizzo degli impianti e di svolgimento delle attività (calendario) formano parte integrante del progetto gestionale presentato in sede di offerta, che il concessionario è tenuto ad attuare.

Al Concessionario viene riconosciuta autonomia gestionale ma dovrà comunque garantire:

-l'apertura dell'impianto al pubblico per almeno 90 giorni e per un minimo di 48 ore settimanali

Le tariffe, fanno parte del progetto presentato in sede di offerta, che il concessionario è tenuto ad attuare.

Deroghe al sistema tariffario possono essere concordate con il Concedente.

ARTICOLO 5

NORME IGENICO SANITARIE

Il concessionario, tramite il Responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali che concorrono alla sicurezza della piscina, al mantenimento degli standard di manutenzione ordinaria e di sanificazione ambientale, a garanzia della continuità del servizio e del rispetto dei parametri funzionali previsti dalla vigente normativa e da quella che eventualmente dovesse essere emanata in fase di esecuzione della concessione oggetto del presente capitolato.

L'inottemperanza alla normativa potrebbe pregiudicare l'espletamento delle attività dell'impianto, con la conseguente necessità di sospendere le attività medesime.

ARTICOLO 6

ONERI PER IL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed a quelle che dovessero essere emanate in fase di concessione, e a farsi carico di **tutte le spese che da essa derivino**, nessuna esclusa ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvede a garantire:

- a) Tutto il personale da adibire alle diverse funzioni inerenti la gestione.
- b) La conduzione e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti tecnologici;
- c) Gli adempimenti di tutti gli obblighi connessi con la conduzione e manutenzione della centrale termica.
- e) Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra dei differenziali e di tutte le apparecchiature elettriche presenti nella struttura affidata in gestione.
- f) L'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi, in quanto ai sensi del DPR n.151/2011, il soggetto responsabile è individuabile nel gestore delle attività, (qualora fosse scaduto).
- g) La manutenzione ordinaria dei fabbricati, sia estemporanea che programmata (come dal piano di manutenzione proposto in sede di gara), con lo scopo di prevenire il degrado e correggere i parametri funzionali degli impianti;
- h) Le verifiche periodiche di legge su fabbricati, impianti, apparecchiature e ogni dotazione facente parte del patrimonio concesso;



i) Il trattamento dell'acqua delle vasche in conformità alle "Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio" pubbliche. Il Comune ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento al gestore controlli di laboratorio, dal punto di vista chimico-batterologico, delle acque contenute nelle vasche. I costi per il prelievo dei campioni e le analisi degli stessi sono a totale carico del concessionario.

j) La pulizia di tutti i locali e degli spazi interni ed esterni di pertinenza, adottando tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene ambientale, applicando diligentemente la normativa vigente in materia e con l'osservanza delle ordinanze che l'ente Concedente o altre autorità competenti possono emanare in materia.

k) Gli interventi esterni comprendenti l'irrigazione dei prati, il taglio dell'erba, la potatura degli arbusti, delle piante ad alto fusto, il conferimento in discarica del verde, quando necessario e con mezzi adeguati.

l) La custodia e la conservazione di tutto quanto costituisce impianto ed arredamento sia dei fabbricati che degli ambiti esterni assegnati in concessione.

m) L'acquisto dei prodotti di consumo e per la manutenzione di qualsiasi genere e lo svolgimento di un'accurata raccolta differenziata, anche con specifico riferimento ai rifiuti speciali.

n) Le spese relative a fornitura di energia elettrica, di combustibile e di ogni utenza relativa alla gestione e conduzione dell'impianto, ivi compresa la fornitura di acqua potabile;

o) Gli arredamenti e le attrezzature aggiuntive a quelle esistenti e la sostituzione di arredamenti e/o attrezzature considerate obsolete e da sostituire;

p) Le attrezzature e materiale per la conduzione amministrativa;

q) L'osservanza di tutte le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori e degli utenti, assumendo le iniziative per assicurare che i servizi concessi si svolgano in permanenti condizioni di igiene e sicurezza;

r) La stipula delle polizze assicurative;

s) L'acquisto del materiale d'uso e delle attrezzature minute (necessari al corretto svolgimento delle attività) compreso il materiale per il pronto soccorso ed il salvataggio

t) Le spese per pubblicità e promozione.

u) Le spese contrattuali.

v) Le imposte, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio e le attività in concessione, dovute ai sensi di legge.

w) La promozione e l'organizzazione dell'attività sportiva e ricreativa.

x) La riscossione di tariffe per l'utenza.

y) Ogni altro onere inerente la gestione, se non espressamente escluso;

z) Gli adempimenti di cui al D.lgs n.81/2008 e ss.mm.ii..

La gestione comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione preventiva programmata, pulizia ordinaria e programmata della piscina, ivi comprese aree esterne di pertinenza.

Sono espressamente considerate opere di manutenzione ordinaria tutti gli interventi relativi al mantenimento in esercizio ed efficienza di costruzioni ed impianti tramite controlli, verifiche, regolazioni, verniciature, sostituzioni di parti soggette ad usura compresi vetri e corpi illuminanti, oltre alle tinteggiature e verniciature interne; sono considerate straordinarie le tinteggiature e verniciature esterne e la sostituzione integrale di apparecchiature.

Saranno a cura del Concessionario la volturare le spese inerenti i consumi delle varie utenze (elettriche, telefoniche, energetiche e di somministrazione acqua, raccolta rifiuti).



ARTICOLO 7

ONERI A CARICO DEL CONCEDEENTE

Sono a carico del Concedente:

- gli oneri derivanti da imposte erariali sugli immobili;
- gli interventi di adeguamento a prescrizioni di legge o regolamentari intervenuti successivamente alla concessione;
- gli interventi di manutenzione straordinaria. Qualora tali interventi si rendessero necessari per incompetenza, imperizie e negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte del concessionario, o per riparare danni causati da azioni dolose, verrà dato corso alle procedure di legge per ottenere il giusto risarcimento;

ARTICOLO 8

RAPPORTI ECONOMICI

Il rapporto di concessione di servizi prevede che il finanziamento per il concessionario consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.

ARTICOLO 9

PERSONALE

Il concessionario dovrà effettuare la gestione del servizio con personale qualificato il cui numero e la cui organizzazione dovranno essere tali da garantire il regolare svolgimento delle attività anche in relazione al numero dei giorni e alle ore di funzionamento dell'impianto e della tipologia di attività;

Con specifico riguardo agli istruttori ed agli allenatori impiegati nell'espletamento del servizio ed alle relative qualifiche professionali, il concessionario è tenuto ad osservare gli standard proposti in sede di offerta;

In ogni caso, tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e, se adibito all'assistenza bagnanti, dovrà essere in possesso del relativo brevetto di abilitazione al salvataggio come prescritto dalla vigente normativa,

Il concessionario è tenuto a comunicare all'Ente concedente, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo dei propri dipendenti e dei collaboratori, corredato dei dati anagrafici, dei titoli di specializzazione e delle eventuali abilitazioni e brevetti e del relativo inquadramento contrattuale.

Dovrà parimenti comunicare ogni variazione che nel corso del rapporto dovesse intervenire nell'organico indicato nella comunicazione iniziale.

Il concessionario deve prevedere, indispensabilmente i seguenti ruoli:

- Responsabile della piscina con vincolo di reperibilità mediante telefono cellulare (da comunicare all'Amministrazione Comunale);
- assistenti bagnanti e istruttori di nuoto abilitati alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso;
- addetto agli impianti tecnologici, (trattamento acque);

Il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di categoria e dagli eventuali integrativi;

Il concessionario risponde in ogni caso dell'opera del personale utilizzato;

Il concessionario assume l'obbligo di munire i propri collaboratori di apposito documento di identificazione corredato di fotografia da apporre in modo visibile sugli indumenti indossati durante il servizio; gli assistenti bagnanti dovranno essere dotati di adeguato abbigliamento uniforme (magliette, cappelli..) che li renda immediatamente riconoscibili.



ARTICOLO 10

ASSICURAZIONI – GARANZIE

Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi terzi che, autorizzati dal concessionario o dall'Amministrazione Comunale, dovessero recarsi presso l'impianto e risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero impianto natatorio e del furto delle cose consegnate in concessione, nonché dei danni a terzi o cose di terzi procurati nel corso delle attività realizzate.

Il concessionario dovrà stipulare prima della sottoscrizione del contratto, specifiche polizze assicurative per un periodo pari alla durata della concessione.

In particolare il concessionario è tenuto a contrarre, con primaria compagnia di assicurazione, a sue spese:

- Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) unica per rischi connessi all'uso del complesso natatorio (con espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale come terzo) con massimale minimo di Euro 5.000.000,00 per danni a persone o cose; resta ferma la responsabilità del concessionario anche per danni eccedenti tale massimale. Ad ulteriore chiarimento si precisa che detta polizza dovrà coprire anche i danni che dovessero essere arrecati alle strutture, agli impianti, alle attrezzature e in generale a tutti i beni di proprietà del Comune e che siano imputabili al concessionario (gestore, in quanto comunque connessi all'utilizzo – anche da parte di terzi – del complesso natatorio;

- Polizza incendio, altri eventi e atti vandalici nella forma "in nome e per conto del proprietario" con massimale di euro 300.000,00, all'immobile;

- Polizza furto nella forma "in nome e per conto del proprietario" con garanzia a "primo rischio assoluto" per un massimale minimo di Euro 100.000,00;

- *Tutte le polizze dovranno prevedere l'escussione a prima richiesta da parte del Comune, senza possibilità di opporre riserve o eccezioni di sorta.*

Copia delle quietanze di pagamento relative a tutte le polizze di cui sopra dovranno essere trasmesse all'Amministrazione comunale ai fini della stipula del contratto.

Con la stipula delle assicurazioni indicate il concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi di cui al presente affidamento. A tal proposito, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità del Comune, in relazione a fatti che dovessero verificarsi in vigenza del rapporto contrattuale, il concessionario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato e quindi solleverà l'Amministrazione Comunale e/o dipendenti comunali e/o amministratori comunali da ogni e qualsivoglia responsabilità, fatte salve quelle eventualmente inerenti alla proprietà dell'impianto – non derivanti tuttavia da carente o omessa manutenzione ordinaria che sia posta in capo al concessionario –

ARTICOLO 11

TUTELA DELLA SICUREZZA

Il Concessionario è tenuto a conoscere ed osservare le norme sulla sicurezza, salute ed igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni, malattie professionali e gli incendi,- tutela dell'ambiente, unitamente alle misure e prescrizioni che l'Amministrazione può in ogni momento indicargli.

Il Concessionario è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori e degli utenti, assumendo le iniziative per assicurare che i servizi concessi si svolgano in permanenti condizioni di igiene e sicurezza.

In base al D. Lgs. n. 81/2008, nei confronti dei lavoratori il Concessionario deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro.



Il Concessionario è responsabile del comportamento dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi; ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 il Concessionario è tenuto pertanto a provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori con riferimento ai rischi connessi al profilo professionale, a far osservare le norme antinfortunistiche e a dotare i lavoratori impiegati degli strumenti necessari alla prevenzione degli infortuni, in base alle norme che regolano la materia. Sono a carico del Concessionario gli oneri per la sicurezza, per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici inerenti all'esecuzione dei servizi concessi, nonché le sanzioni civili e penali in caso di mancata adozione delle suddette misure.

Il Concessionario non può fare valere alcuna pretesa nei confronti del Concedente per inadempimenti nell'esecuzione dei servizi. In relazione a quanto previsto nel presente capitolato, il Concessionario deve tenere indenne il Concedente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene, sicurezza e comunque in ogni caso di danno causato dal Concessionario, dai suoi fornitori e/o collaboratori, anche derivante da negligenza, imperizia, imprudenza o cattiva esecuzione dei servizi.

Il Concessionario è responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia o comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi assunti o previsti dalla normativa vigente in particolare in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

ARTICOLO 12

CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale allo scopo di accertare il diligente e puntuale svolgimento del servizio, ha diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo delle attività e del rispetto di quanto analiticamente stabilito dal presente capitolato.

Il concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e di accertamento consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.

ARTICOLO 13

PENALITÀ

Per i seguenti inadempimenti o inosservanze della presente convenzione si applicano le seguenti penali:

a) *Manutenzione ordinaria*

- per ogni prescrizione di sistemazione, manutenzione o messa in esercizio, a seguito di inerzia - del conduttore: 250,00 euro per ciascun episodio;

b) *orario/calendario di apertura*

- per ogni giorno di chiusura ingiustificata dell'impianto, rispetto al calendario e la programmazione presentati in sede di gara: 100,00 euro;

- per la modifica ingiustificata dell'orario di apertura presentato in sede di gara: 50,00 euro per ciascuna contestazione;

c) *Personale*

- carenza di personale accertata, rispetto agli standard proposti in sede di gara 50,00 euro per ciascuna contestazione;



- comportamento scortese verso gli utenti, rilevato attraverso segnalazioni scritte: 50,00 euro per ciascuna contestazione.

Il Comune procederà all'applicazione della penalità previa contestazione formale dei fatti al Concessionario, invitando lo stesso a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della relativa raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- Carenza di requisiti igienico sanitari, così come previsti dalla vigente normativa e imposti ai sensi dell'art. 5 del presente capitolato;
- Insolvenza o fallimento del concessionario;
- Cessione del contratto;
- Effettuazione di modifiche strutturali all'impianto natatorio senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- Mancata osservanza e/o attuazione degli elementi essenziali presentati dal concessionario in sede di gara e oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio;
- Violazione delle norme previdenziali, assicurative, contributive, fiscali, antinfortunistiche in materia di gestione del personale;
- Carenze, debitamente accertate e contestate, tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio;
- Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;

ARTICOLO 15

REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico;
- in caso di gravi violazioni alle condizioni contrattuali della presente concessione, che rendano obiettivamente impossibile la continuazione nel rapporto fiduciario, contestate a mezzo lettera raccomandata al Concessionario almeno tre volte nel corso del rapporto;
- per il mancato ingiustificato avvio della gestione nei termini pattuiti;
- per abbandono ingiustificato della gestione;
- nel caso in cui sia iniziata azione penale nei confronti del Concessionario per fatti inerenti alla gestione in oggetto;
- per il reiterato disinteresse relativamente agli impegni assunti con la presente convenzione.

ARTICOLO 16

RECESSO

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con l'obbligo di preavviso di almeno 10 giorni.



ARTICOLO 17

SUB CONCESSIONE

E' fatto divieto di sub-concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione nella sua totalità o di utilizzarlo in maniera difforme dalla sua specificità, pena la revoca della concessione stessa.

ARTICOLO 18

DISPOSIZIONI FINALI

Le spese contrattuali in caso d'uso, sono a carico del concessionario;

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti fanno riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile in materia.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di SASSARI.

